

Decreto del Ministero delle  
Comunicazioni del 7 maggio 2007 n.  
69 Regolamento recante la  
disciplina del trattamento dei dati  
sensibili e giudiziari da parte del  
Ministero delle comunicazioni, ai  
sensi degli articoli 20 e 21 del  
decreto legislativo 30 giugno 2003,  
n. 196 (Codice in materia di  
protezione dei dati personali).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2007)

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo modificato ed integrato da ultimo dal decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, concernente le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni ;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni ;  
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 di riorganizzazione del Ministero (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004), modificato con decreto



Considerato che i principi, i presupposti, le modalità ed i limiti per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati sensibili e giudiziari, con particolari garanzie per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che possono spiegare e effetti maggiormente significativi per l'interessato alcune operazioni svolte, in particolare, mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i rapporti con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, oppure tra banche di dati gestite da diversi titolari, nonché la comunicazione dei dati a terzi o la loro diffusione;

Ritenuto di individuare analiticamente in particolare tra le predette operazioni quelle effettivamente svolte nel Ministero e in particolare la comunicazione a terzi di dati sensibili e giudiziari;

Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Ministero deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reso in data 1° febbraio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e attuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con nota in data 17 aprile 2007;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento e individuazione dei tipi di dati trattati

1. Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato Codice, ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere oggetto di trattamento da parte del Ministero delle comunicazioni, nonché le operazioni eseguibili nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.



